

Protocollo N. 0006786
Del 25/09/2018
Titolo I Classe 1
Sottoclasse



COMUNE DI ASSORO

Provincia Regionale di Enna

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 14 del 25/09/2018

PARERE SU PROPOSTA IN MERITO ALLA "Modifica e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale e della dotazione organica dell'Ente per gli anni 2019 - 2020 - 2021"

Oggetto: rilascio parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, recante: "*Modifica e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale e della dotazione organica dell'Ente per gli anni 2019 - 2020 - 2021*".

Il Collegio, avendo ricevuto attraverso mail del 22/09/2018 la documentazione a supporto del redigendo parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto n° 80 in data 25/09/2018, con la quale si richiama la deliberazione di G.C. n. 64 del 28/08/2018 in cui è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale e della dotazione organica dell'Ente per gli anni 2018/2019/2020; procede all'esame di rito per l'espressione del parere de quo.

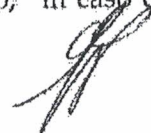
premesso

- che a decorrere dal 2017, la mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato è inoltre sanzionata (articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016), con la nuova penalità del **blocco delle assunzioni**, che scatta anche nell'ipotesi di ritardo nella trasmissione dei documenti alla Banca dati pubbliche amministrazioni (BDAP) rispetto al termine di trenta giorni dalla loro approvazione. La sanzione cessa all'atto di approvazione e invio dei documenti;
- che l'articolo 9 del D.L. n. 185/2008 stabilisce la sanzione del blocco delle assunzioni per gli enti non in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica.
- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti rammenta quali sono gli obblighi, generali e specifici, previsti per gli enti locali, il cui mancato rispetto determina, come conseguenza, il divieto di assunzione con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che flessibile (Corte Conti, Sezione delle Autonomie, 12 giugno 2012, n. 12):

- a) ricognizione annuale del personale, finalizzata a rilevare situazioni di soprannumero o eccedenze, da comunicare al Dipartimento Funzione Pubblica, dalla quale emerge l'assenza di personale in soprannumero o in eccedenza (art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- b) valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle oo.ss. rappresentative (art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- c) programmazione triennale del fabbisogno di personale, da aggiornare annualmente (art. 39, commi 1 e 19, Legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- d) adozione del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro (art. 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198);
- e) *per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti*: contenimento della spesa di personale rispetto a quella del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-quater, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo aggiunto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114);
- f) rispetto del vincolo di finanza pubblica ex Legge n. 243/2012 [sostitutivo del patto di stabilità interno] (art. 31, comma 26, Legge 12 novembre 2011, n. 183);

visto

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) Lettera abrogata dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 7 Agosto 2016, n. 160;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di

mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

visto altresì

- La L.R. n. 27/2017 riguardante il processo di stabilizzazione di personale a tempo determinato, secondo la quale entro il termine del 31.12.2018 i comuni possono avviare i processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo nella misura consentita dalle vigenti disposizioni.
- Che pur tuttavia il processo di stabilizzazione è in atto sospeso nel territorio della Regione Siciliana per effetto della disposizione di cui al comma 22 dell'art.3 della L.R. n. 27/2016, ai sensi del quale l'avvio dei percorsi di stabilizzazione risultano subordinati alla conclusione delle procedure di ricollocazione del personale in eccedenza delle ex Province secondo le procedure previste dagli anzidetti commi 423 424 della L. n. 190/2014;
- "Relazione sulle modalità di costruzione del Piano Triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e Piano Annuale 2018", relativa all' "andamento della spesa di personale nel triennio 2011/2013 e riduzione programmata per il triennio 2017/2019";
- "Prospetto ripartizione aumenti retributivi e relativa spesa annua";
- "Andamento dell'aspette di personale nel triennio 2011/2013 e riduzione programmata per il triennio 2017/2019";
- che fermo restando la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per garantire la sostenibilità a regime della relativa spesa del personale, la stipula di contratti a tempo indeterminato, a conclusione del processo di stabilizzazione, è necessariamente subordinata all'emanazione dei decreti di finanziamento da parte dell'Organo competente della Regione Siciliana, ai sensi della normativa vigente;
- che la certificazione dell'organo di controllo di cui all'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. è necessariamente subordinata al verificarsi del



suddetto evento;

- che nella superiore proposta di deliberazione, è fatta riserva della possibilità di adeguare, in qualsiasi momento il Piano del Fabbisogno del personale ed il Piano delle assunzioni relative al triennio 2018/2020 come previsto nella proposta "de quo", qualora si dovessero verificare esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.

preso atto che

- l'articolo 33 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

vista

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale 80 del 25/09/2018, avente ad oggetto: *"Modifica e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale e della dotazione organica dell'Ente per gli anni 2019 - 2020"* unitamente ai dati relativi alla capacità assunzionale dell'Ente;
- **considerato che il presente parere costituisce carattere di urgenza nel rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs 75/2017;**

preso atto

che l'Amministrazione:

- ha proposto con la delibera oggetto di parere la modifica della dotazione della pianta organica del personale vigente;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013-2014-2015 -2016;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006;
- ha conseguito nell'anno 2017 il pareggio di bilancio;
- ha proceduto alla ricognizione della inesistenza di personale in soprannumero ovvero in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n. 165/2001;
- ha provveduto alla revisione triennale della Dotazione Organica (art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 89 del D.Lgs 267/2000);
- ha approvato annualmente la programmazione annuale e triennale fabbisogni del personale (art.30 della L. n. 449/1997 ed art. 91 T.U.E.L.)
- ha adottato annualmente il Piano triennale delle azioni positive in materie di Pari Opportunità ai sensi dell'art. 48, c. 1 del D.Lgs. 198/2006;
- ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (art. 10, c. 5 del D.Lgs. n. 150/2009);
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- rispetta il tetto per la spesa per il personale (riferimento triennio 2011/2013);
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- ha inviato il bilancio di previsione 2017/2019 il rendiconto di gestione 2016 ed i dati relativi alla BDAP;

visti



- la legislazione nazionale e regionale in materia;
- il TUEL;
- lo statuto comunale;
- il regolamento contabile;
- l'OREL del 15/03/1963, n° 16;
- L.R.23/12/2000;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile a firma del responsabile del servizio finanziario, espressi in data 25/09/2018, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

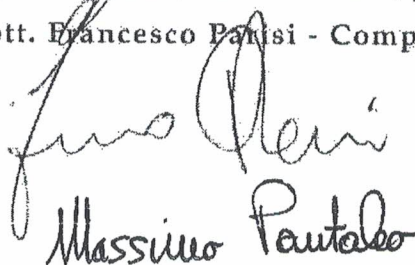
raccomanda ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, ed a seguito dell'istruttoria svolta, prima di procedere alle programmate stabilizzazioni per come previsto dalle vigenti normative e dal D. Lgs 75/2017 e dalle circolari Ministeriali n. 3 del 20.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018 , di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

raccomanda altresì l'aggiornamento del piano delle performance;

Per tutto quanto sopra espresso, ed in relazione alle proprie competenze, **il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 25/09/2018, avente ad oggetto: *"Modifica e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale e della dotazione organica dell'Ente per gli anni 2019 - 2020 - 2021"*

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Rag. Massimo Pantaleo - Componente
- Dott. Francesco Parisi - Componente


Massimo Pantaleo